

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

---

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1961

(73<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente CORBELLINI

#### INDICE

##### Disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare » (1521-Urgenza) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	. Pag.	1403, 1406, 1408, 1410, 1411
CROLLALANZA	. . . . .	1407, 1409, 1411
FLORENA	. . . . .	1408
FOCACCIA, relatore	. . . . .	1404, 1410, 1411
GENCO	. . . . .	1410
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile	1408, 1409, 1410, 1411	
RESTAGNO	. . . . .	1407, 1408
SACCHETTI	. . . . .	1406, 1407, 1411

La seduta è aperta alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Armando, Bardellini, Buizza, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, De Unterrichter, Florena, Fo-

caccia, Gaiani, Genco, Gombi, Imperiale, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti e Solari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Mannironi.

G A I A N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare » (1521-Urgenza)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concer-

nente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

F O C A C C I A , *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge presentato alla nostra approvazione riguarda alcune modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare.

Questa legge soddisfa a tutte le disposizioni della Convenzione internazionale del lavoro numero 73, stipulata a Seattle il 29 giugno 1946, con la sola eccezione di alcune norme di cui agli articoli 4 e 5 della Convenzione stessa, i quali riguardano la natura dell'esame medico da effettuare e le indicazioni che dovranno essere annotate sul certificato, nonché la durata di validità del certificato medico; durata che non dovrà sorpassare due anni dalla data di emissione.

Per queste ragioni è stato predisposto il disegno di legge in discussione, costituito da nove articoli, allo scopo di coordinare dette norme con la nostra vigente legislazione in materia e di integrarle con altre norme, ritenute necessarie dagli organi competenti.

Tuttavia, esaminando questo disegno di legge si ha l'impressione che nel compilare le norme integrative si sia notevolmente aggravata la situazione della gente di mare nei riguardi degli accertamenti sanitari necessari per considerare il marittimo idoneo fisicamente ad iniziare o continuare il proprio lavoro.

Non occorrono infatti molte parole per dimostrare la grande rilevanza che ha per quei lavoratori il fatto di essere costretti ad abbandonare la loro particolare prestazione, per la nota difficoltà di inserirsi in altre generiche prestazioni.

È vero che l'inabilità permanente al lavoro marittimo porta, come conseguenza, alla liquidazione di una pensione di invalidità, ma, per ottenerla, occorrono dieci anni di navigazione di cui un anno effettuato entro il decennio della constatata inabilità e, inoltre, il trattamento pensionistico non si differenzia da quello di un modesto sussidio.

A ciò è doveroso aggiungere che, mentre per un lavoratore terrestre la inidoneità deve raggiungere una menomazione della sua integrità fisica pari ad un terzo, per il marittimo il rapporto può essere modesto o trascurabile perchè la constatazione è subordinata ad un preciso elenco di infermità (tabella allegata al regio decreto 14 dicembre 1933) ed all'elenco suppletivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.

Per queste considerazioni, e per altre ancora sulle quali è inutile insistere in questa sede, questa Commissione ha il dovere di esaminare, come del resto fa sempre, con molta attenzione e cautela il disegno di legge sottoposto al suo esame.

Ritengo quindi necessario sottoporre alla vostra attenzione, onorevoli senatori, alcuni emendamenti che ritengo utili alla discussione e all'approvazione del progetto di legge.

Proporrei, in primo luogo, l'eliminazione del secondo e terzo comma dell'articolo 2, in quanto l'elenco delle infermità di cui al regio decreto dianzi citato, che debbono essere considerate cause di temporanea inabilità ai servizi di bordo in sede di revisione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, integrato dagli elementi previsti nei punti a) e b) dell'articolo 1, e punti a), b) e c) dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, appare al sottoscritto così vasto e dettagliato da soddisfare ampiamente le disposizioni della Convenzione internazionale numero 73 riguardante l'esame medico della gente di mare.

Non comprendo poi la ragione del contenuto dell'articolo 5, dovendo il marittimo essere munito, in base all'articolo 3, di un certificato attestante la sua attitudine fisica per la durata di due anni, e dovendo poi essere sottoposto alla visita medica di imbarco in base all'articolo 323 del Codice della navigazione.

Sarei quindi del parere di proporre la soppressione di questo articolo.

Propongo poi di sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 6; mi sembra, infatti, sia da escludere la trascrizione di « menomata capacità fisica » sul libretto di navigazione, che è documento di lavoro e di identità costantemente richiesto da autorità e datori

di lavoro, poichè si potrebbe in tal modo danneggiare il marittimo per tutta la vita.

In base all'articolo 8, primo comma, si potrà ricorrere alle Commissioni sedenti presso le Capitanerie di porto per il mancato rilascio del certificato di idoneità (articolo 3) e contro la visita medica di imbarco (articolo 7) cioè contro i giudizi pronunciati dai medici delle Casse marittime.

Nel secondo comma di questo articolo è ribadita la facoltà di rinviare al giudizio della Commissione medica i marittimi che in seguito agli accertamenti sanitari non siano ritenuti idonei fisicamente ai servizi in genere ed a quelli particolarmente inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialità. Questa facoltà, concessa dal regio decreto-legge n. 177 e riconfermata dal presente disegno di legge, permetterà — come l'ha permesso nel passato — di avviare i marittimi in cura alle Casse e, ritenuti clinicamente guariti o stabilizzati, al giudizio della Commissione perchè venga confermata la specifica inidoneità ai servizi della navigazione.

Su tutto il contesto di questo articolo conviene soffermarci in modo particolare.

La Commissione medica di primo grado sedente presso ogni Capitaneria, è composta da un medico designato dalla Cassa assicuratrice, da un altro designato dalla Cassa per la previdenza marinara, ed è presieduta dal medico del porto.

Contro i giudizi della Commissione può proporsi appello alla Commissione di secondo grado sedente presso il Ministero della marina mercantile che, salvo casi eccezionali, conferma il primo giudizio.

Le Commissioni mediche portuali (ed anche quella di secondo grado) non pronunciano talvolta giudizi di netta inidoneità o idoneità, ma deliberano anche sulla « temporanea inidoneità ».

Da parte dei medici del porto Gustinelli e Lombardo è stato accertato che in un periodo di sei anni (dal 1° luglio 1949 al 31 maggio 1955), si sono svolti presso la Commissione medica di Genova 1.700 accertamenti per presunzione di minorata efficienza fisica di marittimi (Annuario della sanità pubblica, settembre-ottobre 1955).

Su questi 1.700 casi — che rappresentano la metà dei casi presentatisi alle diverse Commissioni del territorio — i provvedimenti si sono conclusi con un giudizio di idoneità fisica per il 51,79 per cento, e con un giudizio di temporanea o permanente inidoneità per il 48,21 per cento.

A prescindere dai casi di permanente inidoneità che dà diritto al marittimo al trattamento pensionistico (se ha per lo meno dieci anni di navigazione di cui uno nel decennio precedente alla data dell'accertata inidoneità), rimangono da considerarsi i temporaneamente inidonei cioè coloro che la Commissione ha giudicato reinscrivibili nel lavoro di bordo dopo un certo periodo, generalmente da tre mesi ad un anno.

La posizione in cui possono trovarsi i marittimi dopo il giudizio della Commissione medica è stata così riassunta in modo obiettivo nella relazione che la Cassa marittima tirrena presentò alla Commissione parlamentare d'inchiesta:

« A norma del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, sull'accertamento della idoneità fisica della gente di mare, i giudizi delle Commissioni mediche permanenti istituite per l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare ai servizi della navigazione sono definiti anche agli effetti del conseguimento delle previdenze di invalidità, la cui erogazione è di competenza della Cassa nazionale di previdenza marinara. I giudizi delle predette Commissioni mediche — idoneità, temporanea inidoneità (generalmente di durata variabile da tre mesi ad un anno), permanente inidoneità — è ininfluenza agli effetti delle prestazioni assicurative. A prescindere dai giudizi di temporanea inidoneità e di permanente inidoneità, in quanto nel primo caso il marittimo può riprendere l'esercizio della sua professione e nel secondo caso consegue il diritto — semprechè si trovi nelle altre condizioni previste dalla legge in materia — alla pensione di invalidità, resta da esaminare il caso dei marittimi dimessi dall'assistenza da parte delle Casse marittime perchè clinicamente guariti, o perchè hanno compiuto il periodo massimo assistenziale di un anno, e sono dichiarati temporaneamente inidonei ai servizi

della navigazione. In questi casi il marittimo si trova privo di qualsiasi protezione assistenziale e nella impossibilità di ottenere una provvisoria occupazione, e quindi nella forzata situazione di disoccupato.

Non sembra doversi escludere la possibilità, in questi casi, di assicurare una forma di assistenza economica che consenta al marittimo di attendere con una certa tranquillità le alternative che gli si presentano.

Dette alternative non potranno essere che le seguenti:

1) il riacquisto delle sue capacità lavorative e cioè l'idoneità a riprendere la navigazione;

2) la possibilità di indirizzarsi verso altre attività lavorative».

Per sanare principalmente la situazione dei marittimi temporaneamente non idonei alla navigazione venne presentato dal senatore Cesare Angelini il 14 marzo 1957 un disegno di legge che fu assegnato alla 10<sup>a</sup> Commissione (relatore il senatore Monaldi) ma cadde per la fine della legislatura.

Voti perchè questi disoccupati marittimi abbiano una adeguata assistenza sanitaria ed economica sono stati espressi nel Convegno nazionale sugli « aspetti medici e sociali del lavoro marittimo », tenuto a Palermo dall'Istituto di medicina sociale nel giugno 1959, e nel Congresso internazionale sulla assistenza di malattia alla gente di mare nei paesi della Comunità economica europea, tenutosi a Genova nell'ottobre del 1960.

In questo disegno di legge il proponimento di selezionare, in rapporto alle loro capacità fisiche, gli equipaggi delle navi, non può essere disgiunto da quello di non abbandonare i marittimi dichiarati temporaneamente inabili e di metterli in condizioni — mentre si trovano disoccupati e privi di ogni assistenza — di ripristinare, con una certa tranquillità e al più presto, la loro capacità lavorativa.

Questa assistenza viene ravvisata nelle prestazioni sanitarie ed economiche che le Casse marittime erogano ai marittimi ammalati a norma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, sull'assicurazione contro le malattie per la gente di mare (assistenza medico-chirurgica, somministrazione di medicinali e concessione di in-

dennità giornaliera nella misura del 75 per cento del salario).

Queste considerazioni, di evidente importanza sociale, potrebbero indurre la Commissione a prendere in attenta considerazione il problema ed approvare il seguente emendamento aggiuntivo:

« In caso di dichiarata inabilità temporanea alla navigazione da parte della Commissione medica di primo grado il marittimo ha diritto, per la durata massima di sei mesi, alle prestazioni sanitarie ed economiche previste dall'articolo 6 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, sull'assicurazione contro le malattie per la gente di mare »

Onorevoli senatori, consentitemi di pregarvi di considerare attentamente gli emendamenti da me proposti i quali, mentre non contrastano con le vigenti disposizioni in materia e con quelle dettate dalla Convenzione internazionale del lavoro, rendono meno dura la vita alla benemerita categoria della gente di mare.

Con l'augurio e la speranza che la legge così emendata sia approvata con voto unanime, sono lieto di inviare anche a nome della Commissione un cordiale saluto a tutti i marittimi italiani.

**P R E S I D E N T E .** Faccio presente alla Commissione che anche il senatore Sacchetti ha testè presentato alcuni emendamenti, che in parte coincidono con quelli del relatore Focaccia.

**S A C C H E T T I .** Di fronte a questo disegno di legge, nella sua formulazione originaria, erano sorte, da parte nostra, serie perplessità, che non ci avrebbero permesso di approvare il provvedimento.

Ora però, udita la relazione del senatore Focaccia e valutati gli emendamenti che egli ha proposto e che sono di fondamentale interesse per l'economia del provvedimento, la nostra posizione viene, in linea di massima, modificata.

In realtà, gli emendamenti presentati dall'onorevole relatore coincidono in parte, se non in tutto, con quelli di nostra iniziativa, cioè miei e dei colleghi Cervellati e Bardellini.

Pertanto, una parte delle nostre proposte potrà essere assorbita dagli emendamenti del senatore Focaccia, un'altra, che egli non ha preso in considerazione, potrà forse dimostrarsi superflua dopo una convincente spiegazione da parte dell'onorevole Sottosegretario, mentre su qualche altro emendamento dovremo insistere.

Posso dire fin d'ora che un emendamento sostitutivo da noi proposto al punto b) dell'articolo 1, è stato dettato dal fatto che, a nostro avviso, si sarebbe potuta artatamente limitare la possibilità di imbarco e di attività del marittimo.

Ora, rileggendo attentamente questo punto b) dell'articolo 1, penso che il nostro emendamento possa venir ritirato dando una giusta interpretazione alla norma per la quale le imperfezioni o malattie riscontrate nel personale in oggetto non devono essere tali da venir aggravate dal servizio di bordo. Infatti, anche se viene riscontrata una malattia, il marinaio non dovrebbe essere scartato a meno che l'imbarco non aggravi ulteriormente il suo stato di salute. Pertanto, interpretando in questo senso il suddetto punto b), il nostro emendamento può considerarsi superfluo.

Così, rileggendo attentamente il punto 2 dell'articolo 4, possono essere ritirati gli emendamenti che intendevamo proporre a questo articolo.

Circa poi gli emendamenti all'articolo 2 presentati dall'onorevole relatore, devo dire che egli ha avanzato le proposte che noi intendevamo presentare, e così pure per la soppressione dell'articolo 5.

All'articolo 6, inoltre, bisognerebbe eliminare l'ultimo comma.

Un emendamento sul quale insisteremo è quello relativo alla soppressione dell'ultima parte dell'articolo 7 (dopo le parole « malattie acute in atto »), che potrebbe essere interpretata in un senso che desta preoccupazioni. Infatti, quando si dice che nel corso della visita medica si deve tener conto possibilmente dei particolari rischi e disagi della navigazione in relazione al clima della zona di destinazione della nave, si dà ai medici un potere esorbitante.

Ciò, secondo noi, non è attinente alle funzioni, ai compiti e al giudizio propri della

visita medica che si deve limitare solo a constatare l'esistenza di malattie acute o contagiose in atto. Se queste malattie sussistono, allora il marittimo non si potrà imbarcare, ma in caso contrario non si possono dare giudizi possibilistici e arbitrari.

**C R O L L A L A N Z A .** Senza contare che in una legge non si usa mai l'espressione « possibilmente », come invece è fatto nell'ultima parte dell'articolo 7.

**S A C C H E T T I .** Effettivamente, o la dizione dell'articolo 7 è precisa e si stabilisce che il medico durante la visita deve tener conto dei particolari rischi della navigazione, oppure è meglio sopprimere la norma.

Infine, il marittimo, inviato dalla Cassa marittima al giudizio della Commissione medica di primo grado, avrà diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche previste dagli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge numero 1918, fino al giudizio delle Commissioni mediche di primo e secondo grado.

Se tali Commissioni ritardano oltre i sei mesi a dare il loro giudizio, e se il marittimo viene considerato temporaneamente inidoneo, non avrà nessuna assistenza anche durante parecchi mesi, perchè non è detto che le Commissioni mediche debbano evitare ogni rischio che possa danneggiare il marittimo.

Ed al fine di evitare che questi rimanga scoperto di assistenza medica ed economica, mi sembra opportuno presentare un emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 8.

Con le proposte fatte, ci dichiariamo pronti ad approvare il disegno di legge e preghiamo gli onorevoli colleghi di voler esaminare attentamente gli emendamenti da noi proposti, che tendono a migliorare il provvedimento.

**R E S T A G N O .** Indubbiamente il disegno di legge al nostro esame, predisposto dal Ministero della marina mercantile, si propone finalità che non possono non approvarsi.

Senonchè nel testo primitivo, la formulazione era tale da destare quelle preoccupazioni che hanno indotto i senatori Focaccia e Sacchetti a presentare alcuni emendamenti,

che rendono il provvedimento più umano ed equilibrato.

Sono in gioco gli interessi della gente di mare, che devono essere considerati nella loro giusta luce; si tratta di lavoratori il cui trattamento deve essere parificato a quello dei lavoratori di qualunque altro settore; il marittimo si deve trovare in condizioni tali da non avere preoccupazioni per l'assistenza e la previdenza in caso di malattie.

Dopo quanto ci è stato detto dal relatore Focaccia e dal senatore Sacchetti, credo che, con le modificazioni proposte, il disegno al nostro esame possa effettivamente risultare più equo.

Penso che gli emendamenti presentati possano avere il nostro consenso perchè sono effettivamente utili; ad esempio la soppressione dell'articolo 5 e dell'ultima parte dell'articolo 6 mi sembrano opportune, perchè stabilire che l'esito della visita medica debba essere trascritto sul libretto di navigazione, come è detto all'articolo 6, sarebbe veramente dannoso per il marittimo; anche le proposte di modificare l'articolo 8 mi sembrano rispondere ad una reale esigenza.

Circa l'articolo 7 poi, saprà bene il medico come regolarsi in conformità dei vari casi, e pertanto credo che la sua seconda parte, per la quale c'è una proposta di soppressione, sia effettivamente superflua.

Riassumendo, per parte mia, non posso che approvare questo disegno di legge con le modifiche proposte dai senatori Focaccia e Sacchetti.

**F L O R E N A**. Desidero fare un'osservazione: se, ad esempio, una nave deve andare nei mari del nord, non può essere tenuta in considerazione la particolare condizione climatica della zona per valutare se un determinato individuo, anche non malato, possa considerarsi idoneo a prestare servizio nei mari artici?

**R E S T A G N O**. Questo è implicito; si capisce che nel corso della visita medica si terrà conto di questi fattori.

**F L O R E N A**. Ma se si abolisce la seconda parte dell'articolo 7, il medico dovrà

limitarsi a constatare solo l'esistenza di malattie contagiose o acute in atto.

**P R E S I D E N T E**. Sarà più opportuno discutere di ciò quando passeremo all'esame degli articoli.

**M A N N I R O N I**, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. In rappresentanza del Ministero della marina mercantile ho il dovere di sostenere il testo del disegno di legge nella sua integralità, e questo non per prevenzione o per una rigida presa di posizione, ma perchè ritengo che gli emendamenti, presentati sia dal relatore Focaccia che dal senatore Sacchetti, non siano necessari, in quanto il testo del provvedimento può appagare completamente i desideri degli onorevoli senatori.

Credo che, di fronte a questo disegno di legge, non si possa non tener conto di una duplice esigenza: primo, che i marinai chiamati all'imbarco debbano offrire la pienezza delle loro capacità fisiche ed essere in tali condizioni di salute da non contrarre malattie o menomazioni durante il periodo di navigazione; secondo, che tale garanzia sia data non solo agli armatori delle navi, che hanno necessità di disporre di personale pienamente efficiente, ma anche allo stesso personale che attende numeroso di essere imbarcato.

In sostanza, se non si accerterà con un certo rigore e assoluta obiettività l'idoneità fisica di coloro che sono chiamati all'imbarco, si finirà col recare nocimento ai numerosi marittimi in attesa d'imbarco.

Il presente provvedimento è stato compilato per dare applicazione integrale alla Convenzione internazionale stipulata a Seattle il 29 giugno 1946.

La legislazione italiana in merito agli accertamenti sanitari cui devono sottostare i marittimi mercantili prima di prendere imbarco, è costituita dall'articolo 323 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dal regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244. La suddetta legislazione soddisfa tutte le disposizioni della Convenzione, ma presenta una lacuna in relazione alle norme di cui agli articoli 4 e 5

della Convenzione stessa; e pertanto, per adeguare la nostra legislazione ad essa, è stato predisposto questo provvedimento.

Vorrei ora esaminare gli emendamenti presentati.

Il senatore Focaccia propone, ad esempio, che siano soppressi il secondo ed il terzo comma dell'articolo 2, in quanto ritiene che in essi siano contenute eccessive specificazioni che sarebbero inopportune per la tecnica legislativa. Vorrei precisare all'onorevole relatore e al senatore Sacchetti, che aderisce a questo emendamento, che tutte le specificazioni di cui al secondo e terzo comma dello articolo 2 non alterano il concetto fondamentale, che rimane quello degli articoli 4 e 5 della Convenzione internazionale, e sono state inserite solo al fine di dare istruzioni di massima alle Commissioni mediche esaminatrici per evitare che nel loro giudizio si abbiano difformità di valutazione.

CROLLALANZA. Se esistono le norme della Convenzione internazionale, le Commissioni mediche dovranno tener conto di quelle.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Le disposizioni della Convenzione internazionale sono drastiche e per attenuarle e renderle più adattabili alle esigenze pratiche e alla nostra legislazione ci è sembrato utile e conveniente specificare di più, in modo che le Commissioni possano trovarsi di fronte a norme precise che evitino giudizi contraddittori.

Il senatore Focaccia, e anche il senatore Sacchetti, sostengono inoltre la necessità di sopprimere interamente l'articolo 5 ed io non insisto molto sulla opportunità di conservarlo, rimettendomi alla decisione della Commissione. C'è però da rilevare che, in sostanza, la disposizione contenuta all'articolo 5 torna a vantaggio dei marittimi e spiega il contenuto degli articoli 3 e 7.

L'articolo 3, infatti, prevede la visita medica da effettuarsi anteriormente al rilascio del certificato, mentre l'articolo 7 prevede una visita sommaria immediatamente prima dell'imbarco e destinata ad accertare soltanto l'esistenza di malattie contagiose od acute in atto.

L'articolo 5 è stato inserito per anticipare la visita voluta dall'articolo 7 con comodità e sicurezza. Si può infatti esporre il marittimo al pericolo di perdere l'occasione dell'imbarco in quanto trattenuto oltre un certo periodo di tempo a terra per completare la visita medica.

Per evitare un pericolo di questo genere, si è prevista la possibilità di effettuare la visita medica in un periodo conveniente anziché un giorno prima dell'imbarco.

Questa visita, diremo, anticipata, rispetto a quella prevista dall'articolo 7, potrebbe costituire una garanzia per il marittimo e per questo il Ministero della marina mercantile ha ritenuto necessario l'articolo 5.

Comunque, ripeto, non insisto sulla sua accettazione e mi rimetto alla decisione della Commissione.

Il relatore Focaccia propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 6: devo dire che questa disposizione è stata inserita nel provvedimento in analogia a quanto avviene in altre legislazioni marittime (come in Francia e in Norvegia) dove esiste la scheda sanitaria di ogni marittimo. In Italia non disponiamo di tale scheda e forse la si potrebbe sostituire attraverso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 6.

A maggiore garanzia di tutti, vorrei prospettare una soluzione subordinata.

Se i senatori Focaccia e Sacchetti ritengono che sia eccessivo trascrivere sul libretto di navigazione il risultato di una certa visita medica e la traccia di una certa malattia, potrebbe forse essere utile inserire tale risultato nel certificato di cui all'articolo 3, che resta un documento sanitario. Pertanto, l'esito degli esami medici dovrebbe essere trascritto, solo ai fini sanitari, nel certificato medico e non sul libretto di navigazione che può essere considerato un documento di lavoro.

Faccio questa proposta dichiarando che, comunque, mi rimetto al giudizio della Commissione.

Circa l'articolo 8 dichiaro che non posso fare atto di rinuncia alla tesi sostenuta dal mio Ministero.

Mi rendo conto dei motivi che hanno indotto i senatori proponenti a formulare un emendamento aggiuntivo che tende a salva-

guardare la situazione previdenziale dei marittimi; voglio però rilevare che questa non è la sede più opportuna per trattare di materia previdenziale.

Mi pare, infatti, che si voglia inserire nel provvedimento un emendamento che riguarda tutta un'altra questione e materia, per la quale non è competente il Ministero della marina mercantile, in quanto tutto ciò che attiene alla previdenza marinara è di competenza del Ministero del lavoro, che non è stato in alcuna maniera interpellato.

Pertanto, se i senatori Focaccia e Sacchetti tengono a che la posizione dei marittimi che si trovano nelle particolari situazioni di cui all'articolo 8, sia maggiormente salvaguardata, potrebbero essi stessi prendere l'iniziativa di un disegno di legge in tal senso.

Per le ragioni esposte, pregherei i senatori proponenti di non insistere sugli emendamenti proposti all'articolo 2, di rinunciare all'emendamento aggiuntivo all'articolo 8, mentre per il resto, come ho già detto, mi rimetto al giudizio della Commissione.

Se però si dovesse insistere nell'emendamento soppressivo dell'ultima parte dell'articolo 7 e nell'emendamento aggiuntivo all'articolo 8, in tal caso dovrei chiedere un rinvio della discussione per interpellare i servizi competenti al fine di esprimere un parere più fondato.

**G E N C O .** Vorrei domandare se l'onorevole Sottosegretario non ritenga che l'articolo 5 sia in contrasto con gli articoli 3 e 4 del disegno in esame.

Infatti, il marittimo, dice l'articolo 3, non può essere imbarcato se non è in possesso di un certificato di idoneità fisica al lavoro di bordo, ed all'articolo 4 si dice che tale certificato ha la validità di due anni.

Una volta accertata l'attitudine fisica del marittimo all'imbarco e al lavoro per il quale è imbarcato, poichè il relativo certificato è valevole per due anni, non capisco per quale ragione le Casse marittime possano, durante tale periodo, sottoporre a visita medica di accertamento i marittimi.

**M A N N I R O N I ,** *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Credo di

aver già risposto a tale quesito; non vi è alcuna contraddizione in questo, anzi si è ritenuto opportuno andare incontro agli interessi dei marittimi per evitare possibili inconvenienti.

Ho già dichiarato, però, che su questo punto mi rimetto alla decisione della Commissione.

**F O C A C C I A ,** *relatore.* Dopo aver ascoltato quanto detto dall'onorevole Mannironi, mi pare che alcune sue precisazioni siano convincenti, altre meno.

Per quanto riguarda gli ultimi due commi dell'articolo 2 penso che conservarli sarebbe non solo inutile, ma pericoloso.

La mia impressione è che le specificazioni in essi contenute vadano oltre il pensiero del legislatore e la volontà della Convenzione internazionale.

In materia esiste già una legislazione e nel decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, c'è una elencazione formidabile di tutti i mali che impediscono al marinaio di imbarcarsi!

È una questione di indole generale; introdurre all'articolo 2 una nuova casistica delle malattie che non permettono al marittimo di imbarcarsi è veramente inopportuno. Tuttavia, non essendo medico, credo che bisognerebbe chiedere un parere alla Commissione competente.

**P R E S I D E N T E .** L'11ª Commissione ha già espresso, in linea generale, parere favorevole su questo provvedimento.

**M A N N I R O N I ,** *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* L'articolo 2 nella sua prima parte, laddove riproduce il testo della Convenzione internazionale, dice che non può comunque essere reimbarcato ed è dichiarato permanentemente inidoneo, chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti.

A sua volta, l'articolo 1, che riproduce il testo dell'articolo 4 della Convenzione, parla di malattie riscontrate nel marittimo che non siano tali da venire aggravate dai servizi di bordo e da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.



